

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

OGGETTO: Avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio di imprese individuali ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera c) del DPR 247/2004.

IL SEGRETARIO GENERALE E CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE**PREMESSO CHE**

- l'articolo 2 c. 1 del D.P.R. n. 247/2004 prevede che il verificarsi delle ipotesi del mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi e/o la perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata e/o l'irreperibilità dell'imprenditore comportano l'avvio della procedura di iscrizione d'ufficio della cancellazione dal Registro delle Imprese;

VISTI

- la Legge 580/93 - "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";
- il D.P.R. 581/95 – "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile";
- la legge 241/1990 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. N. 254/2005 – "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio";
- lo Statuto camerale;

RICHIAMATI

- la circolare 3585/C del 14/06/2005 MAP;
- l'art.40 del D.L. 16 luglio 2020, n.76 (*"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*), così come convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 *"Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi"* ai sensi del quale *"Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese, è disposto con determinazione del Conservatore"*;
- l'art.32 c.1 della L. 69 del 18/06/2009 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa che dispone *"A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"*;
- l'art. 8 c. 3 della Legge 241/1990 che recita *"Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"* e che, pertanto, nel rispetto del principio di buon andamento e trasparenza dell'attività amministrativa, la P.A. procedente può adeguatamente individuare forme di pubblicità alternative rispetto alla raccomandata A/R, tali da garantire comunque un'ampia conoscibilità dell'iter procedimentale avviato; la regola appena ricordata può trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo avente il medesimo oggetto e destinato a una pluralità di imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità in quanto *"...il numero dei destinatari..."* rende la notificazione personale *"particolarmente gravosa"*;



- il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche recante “*Codice dell’Amministrazione Digitale*” che, agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottino e comunichino atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e che, quindi, anche il provvedimento finale possa essere emanato in via cumulativa con provvedimento plurimo destinato alle imprese indicate;
- la nomina della sottoscritta quale Conservatore del Registro delle Imprese di Cosenza, avvenuta con Delibera di Giunta camerale n. 51 dell’11 settembre 2013;

CONSIDERATO CHE

- periodicamente, l’Ufficio Registro Imprese provvede, anche attraverso gli strumenti messi a disposizione da Infocamere S.c.p.a., alla ricognizione delle imprese per le quali è possibile avviare l’accertamento delle circostanze di legge per la cancellazione d’ufficio;
- per tale finalità sono stati estrapolati dall’applicativo “Cruscotto” due elenchi di imprese individuali con sede nella provincia di Cosenza per le quali sussistono i presupposti per la cancellazione d’ufficio ai sensi del D.P.R. n. 247/2004, art. 2, c. 1 in quanto presentano le seguenti caratteristiche:
 1. l’elenco A) in allegato alla presente, comprende **n. 204** imprese individuali che risultano essere imprese INATTIVE e con la Partita Iva cessata;
 2. l’elenco B) in allegato alla presente, comprende **n. 300** imprese individuali che risultano non paganti il Diritto annuale e senza protocolli nel R.I. negli ultimi 3 anni e con la Partita Iva cessata;
 3. pertanto, per le imprese coinvolte nella procedura d’ufficio da avviare non risulta essere rispettato l’art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che subordina l’esercizio dell’attività di impresa al possesso del numero di Partita IVA;
 4. è stato accertato il mancato compimento di atti di gestione per più di tre anni, a seguito di mancato pagamento del diritto annuale camerale e mancanza di iscrizione di domande inerenti l’impresa negli ultimi tre anni;
- per tutte le imprese, esercitate in forma collettiva o individuale, è intervenuto da tempo l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata valido, attivo e univoco al quale inoltrare le comunicazioni (D.L. n. 185/2008 e D.L. n. 179/2012);
- l’art. 37 del D.L. 76/2020 (*Decreto Semplificazioni*) prevede l’obbligo per tutte le imprese di comunicare telematicamente al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale;
- la notificazione tradizionale, a mezzo raccomandata A/R, non risulta essere una modalità efficace, non solo a fronte del predetto obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC/domicilio digitale, ma anche in termini di costi e perché spesso priva di effetti per irreperibilità dei destinatari;
- non risulta ragionevole procedere alla comunicazione di avvio del procedimento secondo le modalità ordinarie della raccomandata postale a./r., in considerazione dei tempi richiesti e dei costi da sostenere; costi dovuti, tra l’altro, ad un inadempimento delle imprese stesse, che hanno omesso di iscrivere o di mantenere attivo il proprio domicilio digitale nel Registro delle Imprese contravvenendo a una precisa disposizione di legge (DL n.179/2012, conv. in L. n.221/2012);
- l’Albo camerale della Camera di Commercio di Cosenza è on-line e consultabile in un’apposita sezione del sito internet istituzionale;
- alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, la pubblicazione all’albo camerale informatico della comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio dal registro imprese ex D.P.R. 247/2004, unitamente all’elenco delle imprese destinatarie della comunicazione per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in 45 giorni (art. 2 c. 4 del citato D.P.R. 247/2004) e la contestuale



pubblicazione nel sito camerale consentano di diffondere adeguatamente la notizia delle procedure avviate dall'ufficio e costituiscano, pertanto, valida ed efficace modalità di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 Legge n. 241/1990;

- delle **504 imprese individuali**, compresi nei due elenchi allegati, soltanto 18 risultano essere titolari di un domicilio digitale valido ed attivo iscritto nel registro imprese presso cui notificare l'avvio del procedimento di cancellazione e che, pertanto, per tali imprese si procederà alla notifica anche a mezzo PEC in aggiunta alla pubblicazione nel sito istituzionale;
- è sempre possibile presentare apposito ricorso al Giudice del Registro delle imprese avverso il provvedimento del Conservatore, oltre che poter avviare – ove ne ricorrano i presupposti – la procedura di cancellazione d'ufficio dell'iscrizione ai sensi dell'art. 2191 C.C.;
- che ad oggi non sono ancora disponibili le specifiche tecniche per predisporre la pratica "d'ufficio" e che Unioncamere nazionale ha preso accordi con gli enti interessati dalla comunicazione unica (Inps, Inail, Agenzia delle entrate) al fine di trasmettere gli elenchi delle imprese cancellate in modo massivo;

PRESO ATTO

- che sulla proposta di Determinazione è stato reso digitalmente parere favorevole di legittimità all'adozione del provvedimento, da parte del Responsabile EQ del Servizio #PiùConnessi, Dr. Francesco Catizone e del Responsabile dell'istruttoria, Dr.ssa Consuelo Milione;

RITENUTO

- opportuno che ci si avvalga dei servizi massivi di apertura protocolli di avvio e di cancellazione resi disponibili dalla società in house Infocamere Scpa;
- opportuno informare Ordini Professionali e Associazioni di categoria della procedura avviata;
- di inviare la presente disposizione al Giudice del Registro Imprese per opportuna conoscenza;

DETERMINA

1. l'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione dal Registro Imprese delle imprese individuali **di cui agli allegati elenchi A) e B)** per un totale di **n. 504** imprese in quanto non più operative ai sensi del D.P.R. n. 247/2004 art. 2 lettera c);
2. che le notifiche della comunicazione di avvio del procedimento avvengano mediante pubblicazione della lettera standard unitamente all'elenco delle imprese destinatarie per la durata di **45 giorni** nell'albo camerale informatico e nell'apposita sezione del sito internet istituzionale della Camera di commercio di Cosenza; ad eccezione delle 18 imprese titolari di un domicilio digitale a cui sarà aggiunta la notificata anche a mezzo PEC;
3. di assegnare il medesimo termine di 45 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, per il deposito di eventuali memorie finalizzate al mantenimento dell'iscrizione;
4. che il presente provvedimento, la lettera standard di avvio del procedimento e gli elenchi delle imprese interessate siano inoltre disponibili in modo permanente nel sito internet della Camera di commercio di Cosenza nelle sezioni "Registro delle imprese" e "Cancellazioni d'ufficio";
5. di dare pubblicità dell'avvio del procedimento anche attraverso la creazione di un protocollo d'ufficio su ogni posizione interessata avvalendosi delle procedure massive approntate dalla società Infocamere Scpa;
6. di rafforzare la conoscibilità dell'avvio del procedimento anche con trasmissione di apposita comunicazione agli Ordini Professionali ed Associazioni di categoria della provincia;



7. di adottare - decorso il termine di 45 gg dalla scadenza dell'affissione - provvedimento motivato di cancellazione del Conservatore del R.I., da pubblicare in Albo camerale per i successivi trenta (30) giorni, delle posizioni che non abbiano richiesto giustificata interruzione del procedimento ovvero risultino successivi atti o fatti incompatibili con la prosecuzione della procedura;
8. di stabilire che il termine di quindici (15) gg. per ricorrere al Giudice del Registro avverso la cancellazione decorra dalla scadenza del predetto termine di 30 gg.;
9. di inviare la presente disposizione al Giudice del Registro Imprese per opportuna conoscenza.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva e sarà acquisita all'apposita raccolta.

IL SEGRETARIO GENERALE
Erminia Giorno

Firma digitale ai sensi del d. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
"Codice dell'amministrazione digitale"